

## **Titolo: Basilea II: Banche, piccole imprese, rischi**

**Autore: Marco Giorgino**

### **Cos'è Basilea II**

La proposta di revisione della normativa sull'adeguatezza patrimoniale delle banche elaborata dal Comitato per la Vigilanza Bancaria si fonda su alcuni principi base secondo cui ogni attività svolta dall'impresa bancaria comporta l'assunzione di un certo grado di rischio da quantificare e da coprire con adeguato capitale, del quale, pertanto, viene sancito il fondamentale ruolo di copertura e di vincolo all'espansione dell'attività.

Le regole introdotte da Basilea I nel 1988 sono diventate norma vincolante in un gran numero di Paesi ed hanno il merito di aver introdotto un requisito patrimoniale atto a fronteggiare principalmente il rischio di credito. Tuttavia, benché esplicitamente correlata solo a tale tipo di rischio, la copertura minima (pari all'8%) del capitale proprio ("*patrimonio di vigilanza*") sull'attivo delle banche (attivo ponderato in relazione al suo grado di rischio) veniva ritenuta sufficiente implicitamente anche per altri tipi di rischi bancari (di mercato, operativo, di liquidità, legale e di reputazione). La relativa semplicità dello schema ne ha favorito la diffusione con l'effetto significativo di aumentare il livello complessivo di patrimonializzazione dei sistemi bancari.

Sulla traccia dell'Accordo del 1988 sono stati avviati i lavori del Comitato sfociati nella nuova proposta, che ha dato origine all'Accordo di Basilea II. I cambiamenti strutturali avvenuti negli anni Novanta nell'industria finanziaria internazionale (l'intensificarsi della concorrenza, l'innovazione tecnologica e normativa, la globalizzazione dei mercati) hanno, infatti, mostrato i limiti del precedente quadro basato su una rappresentazione semplificata dell'attività bancaria e della rischiosità aziendale non più coerente con la complessa e dinamica realtà odierna.

La nuova regolamentazione intende, invece, stabilire una più stretta correlazione tra le valutazioni dell'adeguatezza patrimoniale e i principali elementi di rischio insiti nell'attività bancaria, oltre a fornire incentivi alle banche affinché potenzino le loro capacità di misurazione e gestione di tali rischi.

L'Accordo si basa su tre pilastri che concorrono ad aumentare la sicurezza e la solidità del sistema finanziario:

*1°Pilastro:* Innovazione nelle regole di quantificazione dei rischi per determinare l'adeguatezza patrimoniale. È introdotto un requisito patrimoniale specifico a fronte del rischio operativo, a fianco del rischio di credito e di mercato, tra gli elementi base del calcolo del requisito patrimoniale complessivo. È, inoltre, richiesta una maggiore sofisticazione nelle metodologie di calcolo del rischio di credito attraverso lo sviluppo e l'utilizzo da parte della banca di sistemi interni di rating del merito creditizio della controparte;

*2°Pilastro:* Definizione di nuovi principi guida per la supervisione da parte degli organi di controllo nazionali, volti ad assicurare che gli intermediari si dotino di adeguati sistemi di misurazione e controllo dei rischi e sviluppino politiche e procedure per la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale;

*3°Pilastro:* Ricorso alla disciplina di mercato quale strumento di integrazione del lavoro delle autorità di Vigilanza nel garantire la solvibilità del sistema bancario attraverso l'utilizzo di requisiti di trasparenza delle informazioni sulle condizioni di rischio e di patrimonializzazione delle singole banche.

L'entrata in vigore della norma è prevista per il 2007 e coinvolgerà un numero elevato di soggetti differenti. Infatti, le novità investono il mercato del credito sia sul versante dell'offerta (quindi dell'intermediario creditizio che raccoglie fondi e li concede in prestito), sia su quello della domanda (e quindi del cliente che ricorre al prestito bancario). È un mondo complesso, popolato da attori diversi l'uno dall'altro, se si pensa che in Italia, alla fine del 2003, esistono 788 banche che, tramite una rete di 29.500 sportelli, erogano prestiti per 1.038 miliardi di euro e i clienti affidati dal sistema bancario sono 19.714.000, i quali hanno bisogno di capire (e di attrezzarsi).

### **Gli effetti sul sistema delle imprese**

I cambiamenti imposti dalle Autorità di Vigilanza in tema di gestione e controllo dei rischi determinano inevitabilmente un'evoluzione del rapporto "banca impresa", di certo con interessanti opportunità, ma anche con diversi elementi di cautela da considerare: da un lato, la banca deve puntare alla realizzazione di sistemi di *rating* affidabili e rappresentativi dell'effettiva rischiosità delle imprese in modo da assicurare equità di trattamento sullo stesso territorio per soggetti dotati delle stesse caratteristiche imprenditoriali; dall'altro, ma al tempo stesso, le imprese devono adottare politiche gestionali tali da consentire di ottenere percezioni/valutazioni del rischio coerenti con le caratteristiche che le contraddistinguono. Tale discorso costituisce elemento di attuale dibattito soprattutto per le piccole-medie imprese, che ad oggi risulterebbero quelle sulle quali prestare la maggiore attenzione. Per esse non sono disponibili i giudizi di rating delle agenzie specializzate e il loro merito di credito sarà quindi oggetto diretto di valutazione da parte dei sistemi di controllo interni della banca.

Inquadrate le variabili che caratterizzano la problematica della gestione dei rischi nell'ambito del Nuovo Accordo di Basilea II, indispensabile risulta capire come l'impresa possa effettivamente rispondere ai nuovi requisiti che regolano l'offerta del credito e in definitiva le proprie opportunità di finanziamento e di crescita. Le aree più coinvolte in tale evoluzione all'interno del sistema aziendale sono sicuramente la compagine di governo aziendale, in termini di principi e strumenti di governo societario ("*Corporate Governance*") da rispettare ed implementare, la struttura finanziaria propria dell'impresa e la trasparenza informativa richiesta all'impresa.

La Struttura di Governo Aziendale influenza, infatti, la valutazione del grado di rischio associato all'impresa da parte delle banche. In questo senso le metodologie di *risk management* utilizzate in azienda rappresentano un vero e proprio strumento di *corporate governance*. Essendo, infatti, la disponibilità di finanziamento legata a meccanismi di *rating*, occorre che le aziende stesse dispongano di un completo processo di gestione dei rischi al fine di identificare, misurare e controllare tutti

i rischi, e, ove necessario, allocare capitale a protezione degli stessi. In breve, una volta definita la strategia di gestione del rischio da adottare garantendo la congruenza con la configurazione aziendale (*risk tolerance*), viene dimensionata la struttura dei controlli in termini di strategie operative, funzioni coinvolte e responsabilità, flussi informativi e reporting. Tale processo necessita inoltre della diretta supervisione e responsabilità del CdA e del top management dell'impresa.

Inoltre, se da un lato, l'applicazione dei rating interni spinge l'impresa ad una maggiore attenzione dei risultati delle proprie attività gestionali espressi a bilancio, dall'altro, influenzando le condizioni di finanziamento della stessa, ha un impatto molto significativo sulla struttura finanziaria della stessa in termini di equilibrio monetario di medio lungo periodo, solvibilità di breve periodo e grado di patrimonializzazione.

Infine, l'applicazione del nuovo Accordo deve portare a condizioni di maggiore trasparenza informativa. Ciò si concretizza in una maggiore frequenza nella redazione dei documenti di bilancio e nella predisposizione sia di piani strategici ed industriali, in grado di illustrare le decisioni di investimento in termini di redditività futura dell'azienda e il posizionamento di mercato attuale e prospettico, sia di piani finanziari che presentino l'evoluzione dell'equilibrio finanziario dell'impresa in collegamento ai piani strategici formulati.

### **Alcune proposte**

Nel contesto descritto risulta importante interpretare come è possibile supportare il sistema delle PMI e, in particolare, come le autorità governative possano, a tal fine, orientarsi.

Ci sono due aspetti cruciali da dover affrontare: da un lato, il problema della capitalizzazione e, dall'altro, quello della formazione e del supporto alle PMI per gestire il proprio rapporto con la banca.

La posizione del Governo negli ultimi anni per ciò che concerne i finanziamenti alle imprese, sollecitata anche dalla Comunità Europea, si è mossa, molto opportunamente, passando gradualmente da forme di finanziamento a fondo perduto (Legge 488/92) a soluzioni, pur a condizioni agevolate, più vicine a logiche di mercato. Tali evoluzioni dovrebbero garantire oltre che una riduzione dell'entità complessiva di aiuto pubblico e un risparmio di risorse pubbliche, anche un miglioramento della qualità delle istruttorie svolte dalle banche concessionarie e una maggiore responsabilizzazione delle imprese.

Inoltre, dal primo Gennaio 2004 è entrato in vigore il d.l. n°344 che stabilisce un valore del rapporto "debito su capitale proprio" (pari a 5:1) superato il quale l'impresa non può più dedurre gli interessi passivi sul debito ("*thin capitalization*"). Anche l'emanazione di tale decreto legislativo può essere considerata quale azione da parte del Governo finalizzata a promuovere un rapporto debito su capitale proprio equilibrato e che potenzialmente permetta alle imprese di affacciarsi sul mercato del credito con un rating maggiore.

Per ciò che concerne in modo specifico il Nuovo Accordo sull'adeguatezza patrimoniale, alcune autorità italiane hanno fortemente voluto e ottenuto importanti interventi correttivi del documento originario redatto dal Comitato di Basilea. La revisione dell'Accordo ha previsto, ad esempio, che le piccole imprese con fatturato inferiore ai 5 milioni di euro siano equiparate alla clientela *retail* nel caso in cui l'ammontare del prestito sia inferiore ad 1 milione di euro e non ecceda il 2% dell'intero portafoglio *retail* della banca. Questa proposta permette quindi di superare il problema dell'indisponibilità del rating esterno per le imprese di minori dimensioni. Infine, è importante evidenziare che, sebbene la definizione di *default* proposta dal Comitato di Basilea II non sia stata modificata, la Banca d'Italia nel 2002 è riuscita ad ottenere con riferimento a questo aspetto due importanti proroghe a vantaggio del sistema italiano. È stato infatti previsto che i crediti *retail* (e quindi anche quelli erogati alle imprese minori) vengano definiti in *default* dopo 180 giorni, anziché dopo 90 giorni dalla scadenza; inoltre, si consente di adottare la stessa definizione anche con riferimento ai crediti alle imprese, sebbene solo per un periodo transitorio di 5 anni, dopodiché sarà necessario rispettare il termine di 90 giorni. Nel complesso le richiamate modifiche della proposta di Accordo rendono evidentemente più favorevole il trattamento nei confronti delle PMI e, quindi, tendono, almeno sulla carta, ad attenuare i dubbi sul pericolo di razionamento del credito.

L'azione di rafforzamento della struttura patrimoniale delle PMI deve, però, passare anche attraverso altre tipologie di leve di natura fiscale. Ci vorrebbero delle agevolazioni sugli utili non distribuiti e degli incentivi al reinvestimento finalizzati a dotare le PMI di un valore di capitale rispetto al debito più coerente con le logiche di affidamento del sistema bancario.

Su un altro fronte, in un clima di crescente consenso politico al sostegno delle PMI e in seguito al varo di provvedimenti legislativi volti a favorirne la patrimonializzazione e l'accesso al credito, si è creato un tavolo di confronto tra alcune istituzioni e il Coordinamento Nazionale dei Confidi<sup>1</sup> che ha consentito di pervenire alla stesura di un Testo unificato di proposta di riforma, poi confluito nella Legge n. 326/03, detta anche "legge quadro". L'attenzione nei confronti dei Confidi è andata accentuandosi, con l'attuale Governo, a partire dal 2001, quando le previsioni di Basilea II, in tema di riconoscimento delle garanzie utili ai fini di mitigazione del rischio di credito, hanno determinato l'esclusione delle garanzie consortili, su cui invece poggia la tradizionale attività svolta dai Confidi per agevolare l'accesso al credito delle PMI. Pertanto questo tipo di garanzia non determina ancora una riduzione del profilo di rischio dei prenditori e quindi un'attenuazione della copertura patrimoniale del rischio di credito imposta alle banche finanziatrici, ma in questa direzione si dovrebbe cercare di procedere.

Anche la legge quadro, infatti, non offre, in questo momento, soluzioni tecniche specifiche su tale punto. Tuttavia, essa ha il merito di consentire ai Confidi di intraprendere dei percorsi di ristrutturazione e accreditamento che potranno produrre un potenziamento operativo delle singole realtà e del sistema nel suo complesso.

Per quanto concerne le possibili linee di sviluppo si ritiene utile, innanzitutto, che i Confidi operino in una logica di "sistema", volta a condividere ed attuare in modo coordinato delle strategie strutturali ed operative che rendano più agevole il superamento dei limiti imposti da Basilea II alla loro attività tipica. A questo fine può rivelarsi utile un processo di aggregazione delle strutture di primo livello (provinciali), volto a creare massa critica ed economie di scala e ad individuare i soggetti che più utilmente possano trasformarsi in intermediari finanziari o banche di garanzia, in modo che, caratterizzati da una maggiore forza patrimoniale, possano assistere le imprese socie nel loro rapporto con il sistema bancario.

Infine, i Confidi dovrebbero divenire controparti attive delle banche e delle società di rating, mediante l'offerta di servizi informativi utili per l'affinamento e l'aggiornamento delle valutazioni del profilo di rischio delle PMI.

L'intensificarsi di forme di collaborazione tra banche, società di rating e confidi può tradursi in una più corretta allocazione delle risorse e nella riduzione dei costi di valutazione della controparte, derivanti dalla valorizzazione del patrimonio informativo e dalla rete di relazioni che i singoli Confidi traggono dal rapporto con le imprese aderenti.

Altro fronte, fondamentale, è, infine, quello della formazione, che può evidentemente essere attuata in differenti modalità. Da questo punto di vista, il mercato sta crescendo molto, con l'ingresso anche di operatori della formazione, a volte improvvisati e senza tradizione, che facendo leva sulla preoccupazione delle PMI, riescono a vendere servizi non proprio adeguati alle reali necessità.

C'è bisogno di strutture della formazione che diano un reale supporto al sistema delle PMI. L'azione del governo (o di strutture decentrate) può essere quella di farsi promotore insieme alle associazioni di categoria e al sistema della formazione universitaria di iniziative serie e strutturate di formazione, ma anche di supporto operativo alle PMI perché siano meglio assistite nel loro approccio con la banca.

Molto valide sono quelle attività formative finalizzate allo sviluppo di sistemi di controllo e di misurazione dei rischi interni. Questi sono nel lungo periodo interventi in grado di creare il maggior valore per l'azienda, poiché permettono di aumentare la consapevolezza da parte del soggetto economico dei propri rischi e di acquisire autonomia decisionale nella gestione degli stessi. Il miglioramento delle prestazioni, sollecitato anche dall'entrata in vigore dell'Accordo di Basilea II, accompagnato da un processo migliore di misurazione dei rischi è in grado di apportare beneficio alla comunità sociale ed in generale al sistema economico del Paese.

## Marco Giorgino

Associato di Analisi dei Sistemi Finanziari

POLITECNICO DI MILANO

---

<sup>1</sup> Con il termine Confidi si individuano quegli organismi, aventi struttura cooperativa o consortile, che esercitano in forma mutualistica l'attività di garanzia collettiva dei finanziamenti in favore di imprese socie o consorziate. Tradizionalmente, questi organismi hanno operato per rendere meno oneroso l'accesso al credito da parte delle PMI ed hanno giocato un ruolo importante per lo sviluppo di determinate aree geografiche e/o per l'attenuazione di problemi concernenti specifiche fasce di prenditori.